



**COMUNE DI VERGIATE  
(PROVINCIA DI VARESE)**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI  
VERGIATE PER ANNI CINQUE**

**CAPITOLATO D'ONERI  
CIG BA19CC662E**

## **ARTICOLO. 1- OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato disciplina le modalità di affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale e della gestione dei servizi bancari connessi ed accessori, secondo i termini e le condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 16/12/2025;

L'oggetto dell'affidamento è il servizio di tesoreria del Comune di Vergiate che concerne il complesso delle operazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente, in particolare la riscossione ed al pagamento delle spese del Comune di Vergiate nonché i servizi connessi e alla custodia di titoli e valori e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e circolari governative afferenti i servizi di tesoreria oltre che da quelle presenti nella suddetta convenzione.

Il CPV connesso al servizio oggetto di affidamento è 66600000-6 Servizi di Tesoreria. Codice ATECO 2025: 64.92

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati:

1. Dal D.Lgs n. 36/2023, c.d. Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
2. Dal D.Lgs n. 267/2000, c.d. T.U.E.L.;
3. Dal D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2016 "Adeguamento della codifica SIOPE degli Enti territoriali e dei loro Organismi e Enti strumentali in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 118 del 2011";
4. Dalla Legge n. 23/2016 (Legge di Bilancio 2017) che impone alle Amministrazioni di ordinare incassi e pagamenti al proprio Tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard OPI definito da AGID e trasmessi per il tramite delle infrastrutture SIOPE;
5. Dai Decreti attuativi del MEF che hanno previsto l'evoluzione graduale da SIOPE a SIOPE+;
6. Dalle linee guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni (emesse in base all'art. 5, comma 4, del D. lgs. n. 82/2005);
7. Dalle linee guida e regole tecniche AGID e Banca d'Italia per la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli Enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+ e relative specifiche attuative;
8. Dalle norme contenute nel presente Capitolato Speciale, nel Disciplinare di gara, nonché in tutta la documentazione di gara;
9. Dalle condizioni generali e particolari di cui al presente Capitolato Speciale ed allo schema di Convenzione;
10. Per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile e dalla normativa di riferimento in materia.

## **ARTICOLO. 2 DURATA**

1. Il rapporto tra Comune e Tesoriere viene regolato da una convenzione, sottoscritta dalle parti, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente
2. Il contratto ha la durata di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla data di affidamento del servizio presumibilmente dal 01/04/2026 al 30/03/2031.
3. Dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio, il Tesoriere, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara ovvero in caso di gara andata deserta e, comunque, per un tempo non superiore ad 3 (tre) , senza necessità di stipula di ulteriore atto.
4. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune ha facoltà di ordinare al Tesoriere aggiudicatario l'avvio del contratto in

via anticipata rispetto alla stipulazione dello stesso, con apposita comunicazione da far pervenire al Tesoriere aggiudicatario stesso tramite PECL.

### **ARTICOLO 3 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO**

1. Il servizio è remunerato con un canone annuo, posto a base di gara, pari a € 8.224,00, I.v.a. esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, da definirsi in sede di offerta di gara a cui si aggiungono € 4.500, stimati, a titoli di commissioni ed oneri a carico dell'Ente e/o di Terzi da definirsi in sede di gara.
2. Il valore complessivo della concessione per la durata del contratto, compresa l'eventuale proroga tecnica di tre mesi di cui all'art. 2, è stimato in circa euro 66.538,50. Detto importo non è da considerarsi vincolante, essendo calcolato in via presuntiva ed essendo legato ad elementi determinabili ad affidamento di gara concluso e nel corso della gestione.
3. I costi del personale sono inclusi, quindi, nell'importo del servizio soggetto a ribasso, e, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, vengono evidenziati al solo fine di costituire parametro per la verifica di anomalia dell'offerta (Bando tipo ANAC n. 1- 2023; delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023 e parere MIT 19 luglio 2023, n. 2154). L'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
4. Il contratto collettivo applicato è il CCNL Bancario.
5. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché servizio di tesoreria viene svolto al di fuori dei locali dell'ente e, pertanto, non sussistono costi di interferenze.
6. Al Tesoriere aggiudicatario compete comunque, oltre alle competenze risultanti dall'offerta presentata in sede di gara, il rimborso delle spese di spedizione degli avvisi, quello per i bolli, imposte e tasse gravanti per gli ordinativi informatici di pagamento ed incasso, per i titoli, qualora tali oneri risultano per legge o per convenzione ovvero siano assunti per espressa dichiarazione sui titoli emessi. Il rimborso è effettuato dall'Ente, dietro presentazione da parte del Tesoriere di apposita nota dimostrativa.
7. Al Tesoriere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura, che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento, in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.

### **ARTICOLO 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere avvalendosi, in via esclusiva, di personale e locali propri, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e secondo l'orario di apertura al pubblico degli sportelli.
2. Sarà in ogni caso possibile per i terzi recarsi presso qualsiasi filiale del Tesoriere sul territorio nazionale per l'effettuazione di versamenti/depositi nonché per la riscossione di pagamenti, senza alcun onere o commissione a suo carico.

### **ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE**

1. Il Tesoriere deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. Il Tesoriere è responsabile:
  - per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;

- del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sul Comune di Vergiate in conseguenza dell'inosservanza, da parte del Tesoriere o dei dipendenti e/o collaboratori dello stesso, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
3. Il Tesoriere è, inoltre, specificamente responsabile ai sensi di legge:
    - delle somme e dei valori affidatigli; ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nella identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti;
    - dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di Contabilità dell'Ente;
    - della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto l'Ente in merito alle eventuali irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.
  4. Per eventuali danni causati alla Comune di Vergiate o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

#### **ART. 6 STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la stipula del contratto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto verrà stipulato in forma scritta mediante scrittura privata (Convenzione di Tesoreria approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 16/12/2025) ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 36/2023.
3. Faranno parte integrante del contratto, l'offerta tecnica, l'offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dai documenti di gara.
4. In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l'avvio anticipato del servizio.

#### **ARTICOLO 7 - CLAUSOLE PENALI**

1. È prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta al Tesoriere, inviata tramite PEC e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

#### **ART. 8 CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di tesoreria prevede il riconoscimento al Tesoriere di un contributo finanziario per le spese di tenuta conto determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 177 del D.Lgs 36/2023, nella misura massima di Euro 8.224,00 annui, (non soggetti IVA) per spese di tenuta conto, il cui pagamento sarà effettuato, previa emissione da parte del Tesoriere di apposita documentazione fiscale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
2. Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, comprese quelle relative al proprio sistema

informativo e ogni altra, pur se riferite ai necessari rapporti con il Comune, sono a carico esclusivo del Tesoriere.

3. Al Tesoriere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo considerato in relazione a eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.
4. Al Tesoriere non compete il rimborso dei costi interbancari relativi ai pagamenti con accredito su conti correnti accessi presso il Tesoriere stesso o presso altre Banche, intendendosi comprese, altresì, le operazioni effettuate dall'Economo, anche tramite applicativo web.
5. Compete al Tesoriere il rimborso delle spese per imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento qualora tali oneri siano a carico del Comune, per legge, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli emessi. Il Tesoriere è altresì rimborsato degli eventuali oneri tributari che dovessero gravare su ogni altra documentazione prodotta, degli oneri addebitati per la gestione di eventuali conti correnti postali nonché da quelli derivanti da eventuali prestazioni aggiuntive richieste dal Comune.
6. Il Tesoriere provvede ad addebitare al Comune le spese di cui al precedente punto 5 mettendo a disposizione idonea documentazione.
7. Il Tesoriere si impegna a realizzare le condizioni organizzative in grado di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio in base alle esigenze del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 213 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
8. Al fine di assicurarne il regolare funzionamento, il Tesoriere tiene distinto da ogni altro servizio quello della tesoreria del Comune di Vergiate.
9. Il Tesoriere svolge il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi e gestendo i flussi di informazioni, sia dall'Amministrazione verso il Tesoriere che dal Tesoriere verso l'Amministrazione, in conformità al quadro normativo nel tempo vigente, ad oggi in particolare, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 533 della L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), attraverso il sistema SIOPE+, lo standard 7 nazionale OPI e le disposizioni (linee guida e regole tecniche e di colloquio) approvate da AGID, Banca d'Italia, RGS e MEF. Il flusso informatico avviene anche per il tramite del soggetto intermediario accreditato presso la Banca d'Italia ed indicato dal Comune.
10. La gestione informatizzata dovrà essere altresì compatibile con i programmi di contabilità in uso presso il Comune al momento dell'entrata in vigore del contratto e successivi adattamenti.
11. Il Tesoriere si impegna ad adeguare, a proprie spese, la gestione informatizzata agli standard e regole tecniche definite da AGID, Banca d'Italia, e loro future modifiche, o comunque alle specifiche individuate in materia dall'autorità nel tempo competente

#### **ARTICOLO 9- RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO**

1. L'Ente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, anche nell'ipotesi di norme sopravvenute che modifichino la situazione previgente, fatto salvo il diritto del Tesoriere al rimborso delle spese già sostenute.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Tesoriere, da darsi con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

#### **ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ove si accerti che i comportamenti del Tesoriere concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, il Comune formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione tramite posta elettronica

certificata al referente indicato dal Tesoriere al momento della sottoscrizione del contratto, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni dalla comunicazione per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Il Comune, ove valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero decorra inutilmente il termine di cui al periodo precedente, disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 7 del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. Il Comune di Vergiate ove accerti che l'esecuzione del contratto non procede secondo le condizioni contrattuali, fisserà un termine, pari a 5 (cinque) giorni, entro il quale il Tesoriere dovrà conformarsi alle condizioni previste; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Tesoriere ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini contrattualmente definiti, il Comune gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione mediante posta elettronica certificata, di adempiere in un termine, pari a 5 (cinque) giorni, con la dichiarazione che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto. Il predetto termine, salvi i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a 3 (tre) giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, il Comune dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 7 del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di fallimento del Tesoriere, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore del Comune.

#### **ARTICOLO 11 - VICENDE SOGGETTIVE DEL TESORIERE**

1. In caso di estinzione della società, l'Ente potrà risolvere il contratto.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi Il Comune di Vergiate può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### **ARTICOLO 12 - EVENTUALE RINNOVO DEL CONTRATTO**

1. La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01.04.2026 al 31/03/2031. Non è consentita la

proroga tacita.

### **ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È vietata la cessione totale o parziale della gestione del servizio di tesoreria del Comune, sotto pena della risoluzione immediata del contratto, salvo il risarcimento, a favore del Comune, di eventuali danni dallo stesso subiti.
2. È ammesso il subappalto esclusivamente per lo svolgimento di attività accessorie di supporto alla gestione del servizio di tesoreria. A tal fine trova applicazione l'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 per quanto compatibile col servizio.

### **ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONE A TUTELA DEL LAVORO**

1. Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di Legge relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi.
2. L'appaltatore è altresì obbligato alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso. L'appaltatore dovrà applicare, pertanto, ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa, ai propri soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio de quo, un trattamento economico e normativo non inferiore (né derogante in peius) a quello risultante dal C.C.N.L. di categoria. In particolare, l'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei propri lavoratori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni normative vigenti in materia, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
3. Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose, arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
4. L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
6. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
7. L'appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza, la completa tutela durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità dei lavoratori e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando e manlevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.
8. L'appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendone la garanzia anche a mente degli artt. 106 e 269 c.p.c. da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore medesimo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

### **ARTICOLO 15 - INCOMPATIBILITÀ**

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

#### **ARTICOLO 16 -FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro competente secondo la normativa vigente.

#### **ARTICOLO 17 INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali è consultabile al seguente *link*, <https://www.comune.vergiate.va.it/it/privacy>.

#### **ARTICOLO 18 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara e nello “schema di convenzione”, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.